

LIBERTÀ RELIGIOSA IN TEMPO DI PANDEMIA DI COVID-19.

LA SITUAZIONE IN GERMANIA

RELIGIOUS FREEDOM IN TIMES OF COVID-19 PANDEMIC.
THE SITUATION IN GERMANY

STEFAN MÜCKL^{*}

RIASSUNTO · Dopo un riassunto del quadro costituzionale e delle opzioni possibili secondo la *legge sulla protezione dalle infezioni*, l'articolo analizza le misure adottate dalle autorità statali ed ecclesiastiche per contenere la pandemia di coronavirus in termini di impatto sulla libertà religiosa. Tre ordinanze della Corte costituzionale federale meritano una particolare attenzione, poiché evidenziano il grande valore della libertà religiosa. In una prospettiva più ampia, le reazioni alla sfida della pandemia mostrano quale sia (ancora) la rilevanza della religione e del suo libero esercizio in una società secolarizzata.

PAROLE CHIAVE · Culto pubblico, Decreti, Precetto domenicale, Corte costituzionale federale.

SOMMARIO: I. Libertà religiosa nell'ordinamento giuridico tedesco. – II. Strumentario legale riguardante le misure di protezione dalle infezioni. – III. La prima ondata (marzo – maggio 2020). – 1. Fase delle indicazioni e raccomandazioni. – 2. Fase delle limitazioni e proibizioni regionali e nazionali. – 3. Verso l'attenuazione delle limitazioni. – 4. Procedimenti giudiziari in difesa della libertà religiosa. – IV. La distensione (maggio – settembre 2020). – V. La seconda ondata (da ottobre 2020). – VI. Riflessioni conclusive. – Bibliografia.

ABSTRACT · After a look at the constitutional framework and the options for action under the (German) *Protection against Infection Act*, the paper analyses the measures taken by the State and Church authorities to contain the corona pandemic in terms of their impact on religious freedom. Three decisions of the Federal Constitutional Court which emphasised the high value of religious freedom deserve special attention. In a further perspective, the reactions to the challenge of the pandemic illuminate which is (already) the relevance of religion and its free practice in a secularised society.

KEYWORDS · Public Worship, Statutory Instruments, Sunday Obligation, Federal Constitutional Court.

* mueckl@pusc.it, Straordinario di Diritto Ecclesiastico dello Stato, Diritto del Munus docendi, Pontificia Università della Santa Croce.

IN numerosi stati democratici, l'istituzione dello stato di emergenza sembrava essere un'opzione del diritto costituzionale puramente teorica. Da poco più di un anno, lo stato di emergenza è una realtà: la diffusione del coronavirus ha portato a massicce restrizioni dei diritti fondamentali senza precedenti nella storia recente degli stati democratici.¹ Anche la libertà religiosa ne è colpita enormemente.

Questo articolo cerca di valutare l'impatto dell'emergenza sanitaria sulla pratica del libero esercizio della religione nelle tre fasi della pandemia finora trascorse (prima ondata, distensione, seconda ondata). Prima di farlo, però, è utile dare un'occhiata al significato della libertà religiosa nell'ordinamento giuridico tedesco e alle disposizioni legali per la lotta contro le malattie infettive.

I. LIBERTÀ RELIGIOSA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO TEDESCO

La libertà religiosa è ampiamente protetta dal diritto costituzionale tedesco. L'art. 4, par. 1, della Legge fondamentale (*Grundgesetz*) dichiara «inviolabile» la libertà di fede e di credo religioso; inoltre, l'art. 4, par. 2, garantisce il «libero esercizio del culto». Sebbene una restrizione della libertà religiosa, almeno secondo il testo della costituzione, non sembri possibile, la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale federale consente limitazioni anche nel caso dei diritti fondamentali senza una riserva scritta sulla base del principio dell'«unità della Costituzione»: ² solo gli interessi giuridici derivanti dalla stessa Costituzione possono porre limiti a un diritto fondamentale come la libertà di religione, vale a dire, i diritti fondamentali antagonisti altrui o altri interessi giuridici di rango costituzionale.³ D'altro canto, il diritto costituzionale tedesco non contiene – a differenza, ad esempio, dell'art. 15, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – una clausola d'urgenza generale.

Nella situazione della pandemia di coronavirus, sia i diritti fondamentali altrui alla vita e all'integrità fisica (art. 2, par. 2, della *Grundgesetz*) che la «salute pubblica» come altro interesse giuridico di rango costituzionale⁴ possono essere considerati antagonisti della libertà religiosa. Per risolvere un

¹ Riflessioni nella dottrina tedesca in J. KERSTEN, S. RIXEN (a cura di), *Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise*, München, Beck, 2020; S. MÜCKL (a cura di), *Religionsfreiheit in Seuchenzeiten*, Berlin, Duncker&Humblot, 2021.

² Tale principio fu sviluppato e descritto dal costituzionalista nonché giudice costituzionale Konrad Hesse (1919-2005), cfr. A. DI MARTINO, G. REPETTO (a cura di), *Konrad Hesse. L'unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse*, Napoli, Edizione Scientifiche, 2014.

³ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE, *Rassegna ufficiale* (BVerfGE) 28, 243, 261; 81, 278, 292 sgg.; 93, 1, 21; 108, 282, 297.

⁴ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE, *Rassegna ufficiale* (BVerfGE) 7, 377, 414 sgg.

conflitto costituzionale di questa portata, il potere pubblico – legislativo, esecutivo e giudiziario – deve realizzare un atto di bilanciamento generale aperto, in cui le due posizioni giuridiche antagonistiche si contrappongono. Secondo l'assioma della "concordanza pratica",⁵ in tale conflitto si cerca di non "sacrificare" completamente una o l'altra delle due posizioni giuridiche opposte ma di determinare dei limiti per ambedue in modo strettamente proporzionale, al fine di ottimizzarle.

Pertanto, è necessaria una base giuridica per giustificare una limitazione della libertà religiosa (la quale, a sua volta, deve presentarsi come emanazione delle posizioni giuridiche antagoniste).

II. STRUMENTARIO LEGALE RIGUARDANTE LE MISURE DI PROTEZIONE DALLE INFEZIONI

Durante la pandemia di coronavirus, la base legale per i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche è la legge (federale) sulla protezione dalle infezioni (*Infektionsschutzgesetz, IfSG*) del 20 giugno 2000⁶ che lungo l'anno 2020 è stata modificata tre volte in diverse disposizioni per rispondere meglio alle sfide attuali.⁷ Lo scopo generale della legge è quello di (1) prevenire le malattie infettive tra le persone, (2) individuare le infezioni allo stadio iniziale e (3) prevenire la loro ulteriore diffusione (§ 1, comma 1, *IfSchG*). Per raggiungere questo scopo, la legge prevede tre approcci di azione con diverse misure concrete, vale a dire monitorare gli sviluppi epidemici (§§ 6 sgg. *IfSchG*), prevenire le malattie infettive (§§ 16 sgg. *IfSchG*) e fronteggiare la loro diffusione (§§ 24 sgg. *IfSchG*). Sia per la fase di prevenire che per quella di fronteggiare le malattie infettive, la legge prevede una clausola generale che autorizza "l'autorità competente" a "prendere le misure di protezione necessarie" (§§ 16, comma 1, 28 comma 1, *IfSchG*). Tali misure nella fase di fronteggiare la diffusione delle malattie infettive coprono una vasta gamma: divieto di uscire da un determinato luogo o, al contrario, divieto di entrarvi, restrizione o divieto di riunioni e assembramenti, chiusura di strutture educative e di cura

⁵ Anche questo assioma è frutto degli studi di Konrad Hesse, vid. K. HESSE, *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Heidelberg, Müller, 1999²⁰, n. 72, il quale successivamente fu recepito dalla Corte costituzionale federale in giurisprudenza consolidata.

⁶ Gazzetta Ufficiale Federale 2000, parte 1, n. 33 del 25 giugno 2000, pp. 1045 sgg.

⁷ *Legge per la protezione della popolazione in una situazione epidemica di portata nazionale* del 27 marzo 2000, Gazzetta Ufficiale Federale 2020, parte 1, n. 14 del 27 marzo 2020, pp. 587 sgg.; *Seconda Legge per la protezione della popolazione in una situazione epidemica di portata nazionale* del 19 maggio 2000, Gazzetta Ufficiale Federale 2020, parte 1, n. 23 del 22 maggio 2020, pp. 1018 sgg.; *Terza Legge per la protezione della popolazione in una situazione epidemica di portata nazionale* del 18 novembre 2020, Gazzetta Ufficiale Federale 2020, parte 1, n. 52 del 18 novembre 2020, pp. 2397 sgg.

(tutte misure previste nel § 28, comma 1, *IfSchG*), inoltre, l'osservazione (§ 29 *IfSchG*) e la quarantena obbligatoria di persone con accertata o sospetta malattia (§ 30 *IfSchG*) come anche la loro astensione dalle attività lavorative (§ 31 *IfSchG*). Nella (per ora) ultima modifica dell'*IfSG*, il legislatore ha inserito un catalogo esteso di altre 17 "misure di protezione specifiche per prevenire la diffusione del Covid-19", fra cui l'opzione di proibire o restringere le "riunioni religiose o ideologiche" (§ 28a, comma 1, n. 10 *IfSG*), ma solo se il contenimento efficace della diffusione del coronavirus sarebbe notevolmente messo in pericolo, anche tenendo conto di tutte le altre misure di protezione adottate finora (§ 28a, comma 2, n. 1 *IfSG*).

Tutte queste misure vengono adottate o per atto amministrativo o per decreto; a tal fine i governi dei Länder sono autorizzati ad emanarle (§ 32 *IfSchG*). Qui si fa evidente un principio strutturale fondamentale del diritto costituzionale tedesco: le leggi sono emanate dal potere federale (sotto la condizione che abbia la competenza legislativa corrispondente) e la loro esecuzione, tuttavia, spetta alla responsabilità dei Länder. Come chiarisce il § 54 *IfSchG*, questo principio si applica anche alla legge in questione, in particolare sono i Länder che devono determinare le autorità competenti per la sua esecuzione. Questa "separazione verticale dei poteri" –priorità del potere federale nella legislazione e priorità dei Länder nell'esecuzione– ha lo scopo di favorire la flessibilità dell'amministrazione e farla capace di prendere in considerazione le specificità regionali o addirittura locali. D'altra parte, la competenza amministrativa decentralizzata richiede un maggiore sforzo di coordinamento, soprattutto in situazioni di sfida a livello nazionale, il che può comportare il rischio di perdita di tempo prezioso, inefficienza e provvedimenti contraddittori e incoerenti da parte di diverse autorità.⁸

III. LA PRIMA ONDATA (MARZO - MAGGIO 2020)

È stato soltanto a fine febbraio 2020 che la crescente diffusione del coronavirus, fino a quel momento percepita piuttosto come un «fenomeno lontano», ha realmente attirato l'attenzione del pubblico e dei decisori politici. In un primo passo ci si è limitati a indicazioni e raccomandazioni generiche, prima che fossero prese le prime misure drastiche a livello regionale e locale. La grande svolta avvenne a metà marzo, quando le procedure decisionali sono state di fatto centralizzate per tutto il Paese. Fu solo in questo contesto che si vietò il culto pubblico della Chiesa e di altre comunità religiose in modo generalizzato e quasi senza eccezione. Questa situazione durò fino a mag-

⁸ La descritta distribuzione delle competenze è stata criticata da diversi studiosi già da tempo, ad es., A.-M. GRÜNER, *Biologische Katastrophen*, Baden-Baden, Nomos, 2017, pp. 208 sgg.; A. WALUS, *Pandemie und Katastrophennotstand: Zuständigkeitsverteilung und Kompetenzmängel des Bundes*, «Die Öffentliche Verwaltung» 2010, pp. 127, 131.

gio, quando cominciò una graduale riapertura a favore della libertà religiosa, seppure ancora con restrizioni.

1. Fase delle indicazioni e raccomandazioni

A livello nazionale, fu proprio la Conferenza episcopale tedesca a prendere l'iniziativa per contribuire alla prevenzione di un'ulteriore diffusione del coronavirus nel contesto delle celebrazioni liturgiche e nei luoghi di culto. Il 26 febbraio 2020, il Segretariato della Conferenza emise delle "raccomandazioni" sull'argomento;⁹ così si consigliava di non partecipare al culto pubblico in caso di sintomi o sospetto d'infezione da Covid-19, di "limitare" l'uso delle acquasantiere, di essere cauti durante la concelebrazione eucaristica, di disinfettare le mani nel caso dei ministri della Comunione, di omettere la distribuzione della Comunione in bocca e l'amministrazione della Comunione sotto le due specie e di evitare altri contatti fisici, per esempio nello scambio della pace. Come regola generale, il Segretariato della Conferenza episcopale fece appello da un lato ad agire responsabilmente, ma dall'altro di evitare "l'ansia esagerata".

Mentre alcune Diocesi si sono limitate a trasmettere semplicemente le raccomandazioni del Segretariato (lasciando così la loro concretezza alla responsabilità locale secondo le circostanze specifiche del luogo),¹⁰ altre Diocesi hanno trasformato le raccomandazioni in precetti vincolanti. Di conseguenza, diverse Curie diocesane ordinarono lo svuotamento delle acquasantiere, la distribuzione esclusiva della Comunione in mano e l'omissione assoluta di contatto fisico durante le celebrazioni liturgiche.¹¹

Un giorno dopo la pubblicazione delle raccomandazioni della Conferenza episcopale, il 27 febbraio 2020, l'unità di crisi del Ministero federale dell'interno e del Ministero federale della salute si pronunciò sui "principi generali circa la valutazione del rischio e azioni raccomandate riguardo ai grandi eventi",¹² evidenziando che "potrebbe essere giustificato secondo le circostanze del caso singolare cancellare, spostare o riorganizzare i grandi eventi". Non ne derivarono conseguenze immediate: la prima divisione di calcio (*Bundesliga*) continuò a svolgere le partite fino alla 25ª giornata (dal 6 all'8

⁹ https://dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2020/Hinweise-zur-Vermeidung-von-Ansteckungen-mit-dem-Coronavirus.pdf (questo link, come tutti i successivi, è stato visitato l'ultima volta l'8 aprile 2021).

¹⁰ Ad es., l'Arcidiocesi di Friburgo, cfr. Bollettino diocesano, n. 6 del 2 marzo 2020, pp. 288 sgg.

¹¹ Così, ad es. le (Archi-)Diocesi di Amburgo, Aquisgrana, Colonia, Hildesheim, Paderborn e Rottenburg-Stoccarda.

¹² www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/4_Pressemitteilungen/2020/Anlage_PM_BMG_BMI_Veranstaltungen-Risikoabwaegung-COVID-19_2020-02-27.pdf.

marzo 2020) con pubblico, in occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo 2020) ebbero luogo, come anche in altri Paesi, grandi manifestazioni con intorno a 10.000 partecipanti.

2. Fase delle limitazioni e proibizioni regionali e nazionali

a) Limitazioni statali ed ecclesiastiche

È stato soltanto il 10 marzo 2020 che alcuni Länder, a seguito di un appello in tal senso da parte del Ministro federale della Salute, adottarono misure giuridicamente vincolanti e vietarono grandi eventi con 1000 o più partecipanti.¹³ Già dal 6 marzo 2020 c'era qualche restrizione riguardante le scuole,¹⁴ prima che alcuni Länder ordinassero la sospensione generale della scuola una settimana dopo.¹⁵ A quel punto, si cominciarono a disporre anche delle limitazioni delle visite presso determinate strutture (case di cura, per disabili e altre persone vulnerabili).¹⁶

Per quanto riguarda le attività della Chiesa, è stata di nuovo essa stessa a prendere, su propria iniziativa, ulteriori misure di protezione e di cautela, come la sospensione di tutte le attività non-liturgiche (esercizi spirituali, eventi di formazione e di pastorale giovanile). Si è sconsigliato di celebrare “grandi eventi” (pensando a funerali con più di 100 persone) e sono state rinviata altre celebrazioni con un'affluenza tipicamente elevata (Prime Comunioni e Cresime).

Di fronte al continuo aumento dei numeri di contagi, numerose Diocesi tedesche hanno preso ulteriori misure nei giorni precedenti alla terza domenica di Quaresima (15 marzo 2020): limitando il numero dei partecipanti alle Messe (100 o addirittura 50 persone),¹⁷ sconsigliando alle persone appartenenti a gruppi a rischio la frequentazione delle Messe o consigliando la loro sospensione, e contemporaneamente dispensando dal precetto domenicale.

¹³ 10 marzo 2020: Brema, Renania Settentrionale-Vestfalia e Sassonia; 11 marzo 2020: Baviera e Saarland; 12 marzo 2020: Amburgo; seguiva il 14 marzo 2020 l'Assia, limitando però gli eventi consentiti a soli partecipanti 100.

¹⁴ Il 6 marzo 2020 la Baviera dispose il divieto di frequentare la scuola per gli allievi rientrati da zone a rischio.

¹⁵ 13 marzo 2020: Baviera e Saarland; 14 marzo 2020: Brema (soltanto le scuole private).

¹⁶ 13 marzo 2020: Assia (solo per rientrati da zone a rischio) e Renania Settentrionale-Vestfalia.

¹⁷ *Pars pro toto*: Arcidiocesi di Bamberga, Comunicato stampa n. 20 / 2020 del 13 marzo 2020: sospensione di tutte le Messe con una presenza prevista di più di 100 persone, tutte le funzioni per bambini, le celebrazioni della Prima comunione e della Cresime nonché di altri eventi delle parrocchie e di gruppi parrocchiali. Per tutte le misure si fissava la scadenza 19 aprile 2020. L'Arcivescovo di Bamberga combinava la dispensa dal precetto domenicale con l'appello di “santificare la domenica a casa attraverso la preghiera personale o in famiglia”.

b) Le proibizioni del culto pubblico e di altre attività pastorali

In ambito cattolico,¹⁸ l'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga assunse il ruolo di pioniere: l'Arcivescovo sospese il 13 marzo 2020 in un decreto generale ai sensi del c. 29 CIC con effetto immediato, inizialmente con scadenza 3 aprile 2020, "tutte le funzioni religiose pubbliche nel territorio dell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga" dispensando tutti i fedeli che si trovavano nel territorio arcidiocesano dal precetto domenicale per questo periodo (c. 1247 CIC). Inoltre, il decreto dispose il rinvio dei battesimi e dei matrimoni, così come la cessazione generale della Comunione a casa e dell'unzione degli infermi. Le eccezioni sono state concesse solo per i battesimi nella cerchia familiare più stretta (questo però solo nelle "situazioni eccezionali più urgenti", e in genere nelle case private ai sensi del c. 860 § 1 CIC) e per l'amministrazione della Comunione e l'unzione degli infermi in situazioni di pericolo di morte. Allo stesso modo, erano interdette le Messe funebri; solo le esequie ecclesiastiche ai sensi del c.1176 CIC erano consentite. L'ultima disposizione del decreto prevedeva l'apertura delle chiese "per la preghiera personale con gli orari abituali".

L'esempio di Monaco – sospensione delle funzioni pubbliche e dispensa dal precetto domenicale – è stato seguito, con effetto immediato per la terza domenica di Quaresima (o il lunedì successivo), da diverse altre Arcidiocesi e Diocesi (Dresden-Meißen, Fulda, Amburgo, Hildesheim, Spira, Limburg, Magonza e Paderborn).

Tutte queste misure sono state prese in un momento in cui non esistevano ancora i corrispondenti provvedimenti statali, in altre parole, si trattava di decisioni autonome delle autorità ecclesiastiche. L'Arcidiocesi di Colonia fu la prima Diocesi tedesca a trovarsi di fronte alla sfida di rispondere a un esplicito divieto delle funzioni religiose da parte di un'autorità pubblica: il 14 marzo 2020, un'ordinanza del Comune di Colonia proibì per prima volta in Germania "qualsiasi evento nel territorio municipale ... fino al 10 aprile 2020 compreso" includendo espressamente le "funzioni religiose e altri eventi delle comunità religiose".¹⁹ Lo stesso giorno, l'Arcidiocesi comuni-

¹⁸ Lo stesso giorno, il metropolita della metropoli greco-ortodossa della Germania aveva annunciato in una lettera pastorale la sospensione della celebrazione della Divina Liturgia così come di tutti gli altri eventi ecclesiali per un mese (www.orthodoxie.net/post/hirtenbrief), allo stesso modo diverse associazioni islamiche avevano annullato le preghiere del venerdì nelle moschee fino alla fine del mese (www.zentralrat.de/32058.php così come www.ditib.de/detail1.php?id=699&lang=de). Pochi giorni prima la chiesa evangelica luterana di Württemberg aveva già proposto alle congregazioni appartenenti, anche se a titolo di raccomandazione, di rinunciare temporaneamente alla celebrazione della Santa Cena e di limitarsi alla liturgia della parola.

¹⁹ Ordinanza municipale del Comune di Colonia del 14 marzo 2020, n. 1, Gazzetta Ufficiale del Comune, n. 17 del 16 marzo 2020, pp. 394 sgg.

cò²⁰ la sospensione di tutto il culto pubblico per lo stesso periodo e per tutto il territorio diocesano aggiungendo che ora esisteva “la grave causa” impossibilitante la partecipazione alla celebrazione eucaristica, contemplata nel c.1248 § 2 CIC. Ai sacerdoti si consigliava “in modo speciale” la celebrazione in privato “come realizzazione vicaria”. Le chiese dovevano rimanere aperte per la preghiera personale “per quanto possibile con gli orari abituali nel modo consueto e in osservanza delle regole di igiene pubblicate”, e si doveva continuare con l’amministrazione della Comunione e l’unzione degli infermi per i gravemente ammalati e i moribondi “nel modo finora consueto”.

A partire da metà marzo 2020 le procedure decisionali furono centralizzate, cosa che creava una nuova situazione anche per la Chiesa: i Länder, che sono i (soli) responsabili per l’esecuzione delle leggi federali secondo la distribuzione delle competenze prevista nella *Grundgesetz*, concordavano le loro linee d’azione da intraprendere fra di loro e con il Governo federale in numerose riunioni di coordinamento dei ministri presidenti con il cancelliere federale. Le conclusioni di queste riunioni, rese note al pubblico come “accordi tra il Governo federale e i capi di governo dei Länder”, erano da qualificarsi in senso giuridico quali intese politiche ma ancora bisognose di trasformazione nelle forme giuridicamente dovute dai Länder, ossia in decreti o ordinanze. Già nella prima di queste riunioni celebratasi il 16 marzo 2020, si concordò un divieto di “riunioni in chiese, moschee, sinagoghe nonché delle riunioni di altre comunità religiose”, nonché limitazioni di accesso agli ospedali, case di cura e strutture analoghe;²¹ nella successiva del 22 marzo 2020 si aggiungevano vaste limitazioni di contatto fra persone non conviventi.²² Il Governo federale e i ministri presidenti qualificarono le misure – anche secondo loro “drastiche” – come “necessarie e proporzionate in vista del bene giuridico da proteggere, ossia la salute pubblica”.

I decreti e le ordinanze dei Länder promulgati nei giorni successivi sulla base delle conclusioni delle riunioni di coordinamento causarono notevoli ingerenze nella libertà religiosa in tre aree:

In tutti i Länder il culto pubblico fu sospeso, quasi dappertutto in base a un divieto generale di “riunioni nelle chiese, moschee e sinagoghe” e “delle riunioni di altre comunità religiose”.²³ Solo la Renania Settentrionale-Vestfalia

²⁰ www.domradio.de/themen/erzbistum-koeln/2020-03-14/keine-messen-bis-karfreitag-erzbistum-koeln-stellt-alle-oeffentliche-gottesdienste-ein-aber-internet.

²¹ n. III e IV del menzionato “accordo”, reperibile su www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/vereinbarung-zwischen-der-bundesregierung-und-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-bundeslaender-angesichts-der-corona-epidemie-in-deutschland-1730934.

²² n. I-III delle conclusioni prese nella menzionata riunione, reperibile su www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bsprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-vom-22-03-2020-1733248.

²³ *Pars pro toto*: n. 1 dell’Ordinanza del Ministero di Salute e Assistenza sociale bavarese del 16 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale dei Ministeri bavaresi, n. 148 del 25 marzo 2020.

scelse una strada speciale dal punto di vista della tecnica giuridica: invece di vietare le funzioni religiose pubbliche, il Land richiese il rispettivo impegno volontario da parte delle chiese e delle comunità religiose. Dopo averlo ottenuto da parte della Chiesa cattolica, delle chiese regionali protestanti, della comunità ebraica e delle associazioni islamiche, il decreto, facendo riferimento alle dichiarazioni corrispondenti, si limitò alla mera osservazione dichiarativa “Si omettono le riunioni con fine dell’esercizio del culto”.²⁴ Alcuni dei decreti prevedevano la possibilità di ottenere un’autorizzazione speciale dal divieto generale se c’era una causa grave e se ciò era accettabile dal punto di vista della situazione epidemiologica.²⁵ Ma tali opzioni non ebbero nessun effetto pratico, in parte, perché le stesse chiese e comunità religiose non ne fecero richiesta, in parte per restrittiva pratica amministrativa.

Data l’impossibilità di partecipare al culto pubblico, la situazione gravosa ha suscitato in molti fedeli il desiderio e il bisogno di accedere almeno ai luoghi sacri per la preghiera personale. Senza dubbio tali attività rientrano nell’ambito di protezione della libertà religiosa, ma sembrava meno chiaro, almeno sulla base di una semplice lettura dei rispettivi decreti, se ciò fosse ancora autorizzato nella situazione di un «lockdown» e, in caso affermativo, sotto quali condizioni. Certamente, non si procedette alla chiusura dei luoghi sacri,²⁶ ma il divieto di “assembramenti di più di due persone in pubblico”, contenuto in alcuni decreti,²⁷ fece sorgere delle perplessità dato che questa disposizione è stata interpretata (e, in alcuni casi, applicata!) in modo tale che solo la presenza contemporanea di due persone in una chiesa era consentita, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Per proteggere i pazienti negli ospedali e nelle case di cura e di riposo, tutti i decreti stabilirono restrizioni o addirittura divieti di visita. Tuttavia, tali misure di protezione potevano entrare in conflitto con la libertà religiosa dei malati e dei moribondi che desiderano ricevere l’assistenza pastorale, così come con la libertà religiosa dei sacerdoti e dei pastori di anime che de-

²⁴ § 11, comma 3 del Decreto della Renania Settentrionale-Vestfalia del 22 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale del Land, n. 6° del 22 marzo 2020, pp. 177a sgg.

²⁵ § 1, comma 1, frase 3 del Decreto bavarese del 27 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale dei Ministeri bavaresi, n. 158 del 27 marzo 2020; § 3, comma 5, frase 2 del Decreto del Baden-Württemberg del 20 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale del Land, p. 133; § 1, comma 7 del Decreto di Berlino del 22 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale del Land, p. 220 (per riunioni all’aperto e con un massimo di 20 partecipanti).

²⁶ Una disposizione univoca conteneva § 1, comma 5 del Decreto dell’Assia del 18 di marzo 2020, Gazzetta Ufficiale del Land, n. 9 del 20 marzo 2020, pp. 167 sgg., regolando che i luoghi di culto potevano essere “tenuti aperti per la preghiera personale”.

²⁷ § 12, comma 1 del Decreto della Renania Settentrionale-Vestfalia (nota 24); § 2, comma 3 del Decreto della Bassa Sassonia del 27 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale del Land, p. 48; § 4, comma 1 del Decreto della Renania-Palatinato del 23 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale del Land, p. 79.

sideravano fornirla. Sembra che questo problema non sia stato riconosciuto da tutti gli autori dei decreti: in Baviera sono stati emessi divieti generali di visite ed entrate nelle strutture menzionate senza eccezione,²⁸ nel Baden-Württemberg la concessione di un'autorizzazione speciale spettava alla direzione dell'istituzione in questione a sua discrezione.²⁹ Sembra evidente che tali disposizioni erano insufficienti e sproporzionate; potevano evitare il verdetto dell'incostituzionalità solo per mezzo di un'interpretazione conforme alla costituzione.³⁰ Una maggiore sensibilità giuridica (e anche una maggiore umanità) dimostrarono altri decreti che, senza ulteriori condizioni, concedettero ai sacerdoti e ai pastori di anime l'accesso a queste strutture, così come ai parenti dei pazienti e dei residenti.³¹

Tutte le misure soprammenzionate prevedevano un limite temporale fissato al 19 o 20 aprile 2020, il che significa che a metà marzo 2020 era già chiaro che le autorità presumevano in quel momento che le celebrazioni liturgiche della Pasqua (Giovedì Santo: 9 aprile, Domenica di Pasqua: 12 aprile) e la Pesach ebraica (8 al 16 aprile) non avrebbero avuto luogo.

Tuttavia, in questa prima fase (fino al 19 o 20 aprile 2020), la Chiesa – come anche le altre comunità religiose – si piegava a ciò che le era stato prescritto. Le limitazioni statali furono accettate senza contraddizioni, e la questione se la libertà religiosa potesse essere toccata o addirittura lesa non fu nemmeno sollevata. La Chiesa ha adempiuto al suo dovere civico di rispettare le leggi in modo veramente esemplare e ha rinunciato al suo diritto civico di ricorrere contro di esse dinanzi ai tribunali. Così, subito dopo la menzionata riunione di coordinamento del 16 marzo, tutte le Diocesi, in cui non erano state precedentemente prese le misure corrispondenti in modo autonomo, annunciarono immediatamente la sospensione delle funzioni pubbliche, in parte in riferimento alle misure statali, in quel momento ancora imminenti, e in parte per mezzo di un divieto pronunciato dalle autorità ecclesiastiche.³² Soltanto la Diocesi di Ratisbona aspettò finché il decreto statale bavarese entrasse in vigore e comunicò la sospensione delle funzioni – come ultima Diocesi tedesca – il 18 marzo 2020.³³

²⁸ § 3, comma 1 del Decreto (nota 25).

²⁹ § 6, comma 3 e comma 6 del Decreto (nota 25).

³⁰ CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE, *Rassegna ufficiale* (BVerfGE) 2, 266, 282, giurisprudenza consolidata; breve riassunto in K. HESSE, *Grundzüge, cit.*, nn. 79 sgg.; per la ricezione nella dottrina italiana vid. M. D'AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Torino, Giappichelli, 2009.

³¹ § 6, comma 4 e comma 6 del Decreto di Berlin (nota 25); § 3, comma 1 del Decreto dell'Assia del 13 de marzo 2020, *Gazzetta Ufficiale del Land*, n. 8 del 19 marzo 2020, pp. 153 sgg.

³² Oltre all'Arcivescovo di Monaco (vid. sopra, testo alla nota 18), anche il Vescovo di Würzburg emise un decreto formale in data 16 marzo 2020, cfr. Bollettino diocesano, n. 4 del 20 aprile 2020, pp. 88 sgg.

³³ Indicazioni del Vicario generale del Vescovo di Ratisbona del 18 marzo 2020 (www.

Ancora di più, la Chiesa non solo accettò le limitazioni statali ma le fece anche proprie e le difese contro voci critiche sorte dalle fila dei fedeli. In una “Parola congiunta”, intitolata “Assistenza, conforto e speranza” del 20 marzo 2020³⁴ il Presidente della Conferenza episcopale tedesca, il Presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania e il Presidente della Conferenza episcopale ortodossa in Germania classificarono la “rinuncia” al culto pubblico e agli altri eventi della vita ecclesiale come “necessaria” e si impegnarono ad “aderire coerentemente alle direttive dello Stato”. Questa “rinuncia” è stata da un lato giustificata ulteriormente con considerazioni edificanti – di stampo civico (“contributo al bene comune”), di stampo genericamente umanistico (“un servizio che rendiamo gli uni agli altri”)³⁵ e addirittura di stampo teologico (“precetto di carità”) –, e dall’altro lato difesa dall’accusa di limitare la libertà religiosa: c’erano anche vescovi a dichiarare di non sentirsi limitati nella loro libertà religiosa³⁶ e a giudicare la sospensione delle funzioni religiose un “problema quasi di lusso”.³⁷ Tali reazioni discrete, alle quali si aggiunsero interventi assecondanti di giuristi vicini alla chiesa,³⁸ provocarono un qualche stupore anche in costituzionalisti e in giornalisti non aventi fama di pronunciata affinità ecclesiale.³⁹

In nessun caso, le Diocesi hanno fatto uso delle possibilità di ottenere un’autorizzazione speciale per le funzioni religiose, in parte previste nei de-

bistum-regensburg.de/bistum/dienst-fuer-pfarreien/fuer-mitarbeiter-der-dioezese, sotto la voce “18.03.2020, 16.00 Uhr”).

³⁴ www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2020/2020-046a-Gemeinsames-Wort-der-Kirchen-zur-Corona-Krise.pdf.

³⁵ Cfr. la lettera pastorale del Vescovo di Limburg ai diocesani del 14 marzo 2020, *Bollettino diocesano*, n. 4 dell’8 aprile 2020, pp. 42 sg.

³⁶ Intervista del Vescovo di Hildesheim con il canale di notizie *Deutschlandfunk* del 12 aprile 2020 (www.deutschlandfunk.de/bischof-wilmer-zur-coronakrise-das-viele-streamen-von.868.de.html?dram:article_id=474469).

³⁷ Articolo del Vescovo di Magdeburgo intitolato *L’annullamento delle nostre funzioni non è quasi un problema di lusso?* del 20 aprile 2020, reperibile su www.katholisch.de/artikel/25237-feige-sind-unsere-gottesdienstausfaelle-nicht-fast-luxusprobleme.

³⁸ Cfr. B. TH. DRÖSSLER, B. KÄMPER, A. SCHILBERG, *Infektionsschutz und Religionsausübung: Religionsfreiheit unter dem Eindruck von Corona*, «Kirche und Recht» (2020), pp. 2 sgg.

³⁹ Cfr. le interviste con i costituzionalisti H. DREIER (su «Rheinische Post» del 7 aprile 2020, p. A04), C. MÖLLERS (con l’agenzia cattolica KNA del 29 maggio 2020: www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2020-05-29/manchmal-zu-demuetig-rechtsexperte-kirche-muss-systemrelevanz-staerker-artikulieren); diversi commenti su giornali giravano intorno alla percezione di un “silenzio della Chiesa”: S. GASCHKE, «Welt am Sonntag» del 12 aprile 2020, p. 8 (“silenzio sacro”); C. BECKER, «Die Welt» del 27 aprile 2020, p. 3 (“il silenzio delle Chiese”); E. FINGER, «Die Zeit» del 28 maggio 2020, p. 1 (“silenzio pio”). Vid. anche la recente critica dura di H. PRANTL *La chiesa sembrava pusillanime e conformista nella pandemia* (www.katholisch.de/artikel/28235-heribert-prantl-kirche-wirkte-in-pandemie-kleinmuetig-und-angepasst).

creti statali.⁴⁰ Le istanze corrispondenti non sono state fatte da parte della competente autorità ecclesiastica, nemmeno nei casi in cui perfino le autorità statali ne hanno esplicitamente indicato la possibilità.⁴¹ Nei confronti di tentativi di singoli fedeli di ottenere tale autorizzazione speciale (che rispondeva alle condizioni contenute nei decreti statali), le autorità ecclesiastiche reagirono con pubbliche prese di distanza⁴² o addirittura minacciando i sacerdoti coinvolti con sanzioni disciplinari.⁴³ La politica di non mettere in discussione le limitazioni statali e di assumerle anche nell'ambito ecclesiastico si mostrava nella comprensione del divieto di "assembramenti di più di due persone in pubblico" contenuto in alcuni decreti dei Länder:⁴⁴ ci furono anche autorità ecclesiastiche che lo interpretarono – senza metterlo in questione – nel senso che in una chiesa, indipendentemente delle sue dimensioni, poteva "fermarsi contemporaneamente un massimo di due persone".⁴⁵ Non risulta che siano state fatte richieste di chiarimenti presso le autorità statali, nemmeno che ci sia stata un'intercessione a favore di fedeli soggetti a sanzioni statali a causa di presunti assembramenti non autorizzati.⁴⁶

⁴⁰ Cfr. nota 25.

⁴¹ Istruttivo l'articolo di D. DECKERS, *Wie der Bischof den Katholiken die Messe verbot. In Mecklenburg verbot der Bischof den Katholiken, an den Ostertagen Gottesdienst zu feiern – obwohl es die Landesregierung zugelassen hätte*, «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 16 agosto 2020.

⁴² L'Istituto San Filippo Neri di Berlino, un istituto religioso di diritto pontificio, aveva richiesto un'autorizzazione speciale per la celebrazione del Triduo Pasquale presentando un dettagliato protocollo sanitario e – dopo il rifiuto dell'istanza da parte del Comune – si è rivolto ai tribunali. "Cerchie della Conferenza episcopale tedesca" dichiararono ai media che "quest'agire non è la posizione Chiesa cattolica nella crisi del coronavirus" e che sarebbe "un'azione isolata" (www.sueddeutsche.de/politik/corona-gottesdienstverbot-klage-berliner-gemeine-katholiken-1.4868363).

⁴³ Un esempio concreto viene riferito in C. BEHLERT, G. LÜTKENHAUS, *Individualschutz von Gläubigen gegen staatliche Beschränkungen der Religionsfreiheit am Beispiel der Eilverfahren in Bayern und Hessen*, in S. MÜCKL (a cura di), *Religionsfreiheit in Seuchenzeiten*, cit.

⁴⁴ Cfr. nota 27.

⁴⁵ Istruzione del Vicario generale del Vescovo di Magonza del 23 marzo 2020, Indicazioni per le aree funzione religiose, liturgia, pastorale, n. 4 (<https://bistummainz.de/export/sites/bistum/organisation/.galleries/downloads/Dienstanweisungen-23.03.2020.pdf>).

⁴⁶ Soprattutto un'operazione di polizia presso la comunità polacca di Hannover il 29 marzo 2020 ha attirato qualche attenzione mediatica: quel domenica pomeriggio la loro chiesa (di una dimensione di 700 m²) era aperta per due ore per la preghiera personale. Man mano, circa 30-40 fedeli vi accedettero mantenendo la prescritta distanza minima di 1,50 m. Più tardi, di propria iniziativa cominciarono a pregare il rosario. La polizia, informata dai vicini, espulse i fedeli dalla chiesa. Sulla base di notizie sui media, la Regione di Hannover è riuscita a individuare due dei fedeli coinvolti e impose una sanzione amministrativa di 180 € a ciascuno di loro (al sacerdote della comunità, invece una di 1.000 €). Tutte le sanzioni sono state annullate nel novembre 2020 facendo seguito al ricorso delle persone interessate (ma senza che la Diocesi avesse prestato qualche sostegno giuridico o morale). Documentazione della causa in A. MACHUY, *Streitpunkt Verhältnismäßigkeit*, «Die Tagespost», n. 14 del 2 aprile 2020, p. 1; nonché su www.idea.de/Frei-/Kirchen/detail/pfarrer-soll-bussgeld-zahlen-wegen-missachtung-der-corona-regeln-111344.html.

3. Verso l'attenuazione delle limitazioni

Pochi giorni prima della scadenza delle disposizioni nei decreti dei Länder, il 15 aprile 2020 si tenne un'altra riunione di coordinamento dei ministri presidenti con il cancelliere federale per discutere un possibile allentamento delle restrizioni. In linea di massima, le decisioni precedenti furono confermate ed estese per altre due settimane fino al 3 maggio 2020. Solo i negozi con una superficie di vendita fino a 800 m² e, senza ulteriori restrizioni, i rivenditori di macchine e biciclette e le librerie furono autorizzati a riaprire a partire dal 19 aprile 2020. Tuttavia, per quanto riguarda il culto pubblico, il ministro presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia, che si dichiarava favorevole alla ripresa delle funzioni religiose, non riuscì a prevalere contro la politica restrittiva, sostenuta innanzitutto dal cancelliere federale e dal ministro presidente bavarese.⁴⁷ Nelle conclusioni della riunione si ritenne "ancora urgente limitarsi a comunicare contenuti religiosi attraverso i media" cosicché "le riunioni nelle chiese, moschee e sinagoghe come le feste religiose e le riunioni di altre comunità religiose" avrebbero dovuto continuare a essere sospese per il momento. Alle chiese e comunità religiose vennero dedicate alcune considerazioni più confortanti che giuridiche ("siamo consapevoli che l'esercizio del culto è un bene particolarmente prezioso e che ... la fede vissuta dà forza e fiducia") e l'annuncio che il Ministero federale dell'interno avrebbe intrapreso da lì a poco dei colloqui con le principali comunità religiose.⁴⁸

Forse l'atteggiamento di lealtà verso lo Stato e di responsabilità civica da parte delle chiese e comunità religiose suscitò fra i responsabili politici l'aspettativa che esse avrebbero continuato ad accettare la sospensione del culto pubblico, un'aspettativa che in realtà fu soddisfatta solo parzialmente: il Presidente della Conferenza episcopale tedesca intervenne con una chiarezza mai vista prima.⁴⁹ Esprimendo il suo "disappunto" dichiarò che la decisione non era comprensibile alla luce dei primi allentamenti in altri settori della vita pubblica. Il divieto di culto pubblico "interferiva gravemente nel diritto al libero esercizio del culto" ed era "difficile da sopportare per molti fedeli", in particolare durante la Settimana Santa e la Pasqua. D'altra parte, il Presi-

⁴⁷ Cfr. l'articolo *Glaubenskrieg um Corona* su «Die Welt» del 19 aprile 2020, p. 5, che riporta qualche particolare sui dibattiti nella riunione.

⁴⁸ Teleconferenza del cancelliere federale con i ministri presidenti dei Länder, Comunicato di stampa n° 124, 15 aprile; reperibile su www.bundestkanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/telefonschaltkonferenz-der-bundestkanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-15-april-2020-1744228, n. 12.

⁴⁹ Cfr. Comunicazione di Mons. G. BÄTZING circa le misure del Governo federale del 15 aprile 2020, Comunicato di stampa n° 67, reperibile su www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/bischof-dr-georg-baetzing-zu-den-corona-massnahmen-der-bundesregierung.

dente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania manifestò “espressamente” il suo sostegno allo “sforzo sociale generale ancora necessario” e si concentrò, ringraziando il cancelliere per le sue parole confortanti sull’atteggiamento delle chiese nelle settimane precedenti, sui colloqui da intraprendere al fine di “riammettere forme responsabili di funzioni religiose”.⁵⁰

In questi colloqui, i rappresentanti delle chiese e comunità religiose presentarono i propri protocolli sanitari per le celebrazioni liturgiche e gli altri eventi in condizioni di pandemia. Detti protocolli⁵¹ hanno poi costituito la base per le modifiche dei decreti dei Länder, che hanno reso possibile la ripresa del culto a partire da fine di aprile.

Nel frattempo, l’apparente consenso politico della riunione del 15 aprile 2020 si dimostrò di breve durata: la Sassonia decise di riammettere il culto pubblico a partire dal 20 aprile 2020,⁵² anche se ancora sotto condizioni restrittive (massimo 15 partecipanti, controlli di accesso, liturgia in gran parte silenziosa). Allo stesso modo, il governo della Renania Settentrionale-Vestfalia annunciò il 23 aprile 2020 di ripristinare il culto pubblico a partire dal 1° maggio 2020, fatte salve le condizioni di un protocollo sanitario.⁵³ Dato questo contesto, si capisce che, nella successiva riunione di coordinamento dei ministri presidenti con il cancelliere federale del 30 aprile 2020, un’ulteriore proroga del divieto di culto pubblico non era più politicamente raggiungibile. Di conseguenza, “si è convenuto di permettere che il culto pubblico abbia di nuovo luogo, ma tenendo conto delle particolari esigenze di protezione contro le infezioni”. A tal fine, da metà aprile, i rappresentanti delle chiese e delle comunità religiose avevano concordato con le autorità statali “protocolli sanitari complessivi per lo svolgimento del culto e degli eventi religiosi”, tenendo conto delle “particolari esigenze di protezione

⁵⁰ Comunicazione del *Landesbischof* H. BEDFORD-STROHM circa le misure del Governo federale “Trovare forme responsabili delle funzioni religiose” del 15 aprile 2020, Comunicazione di stampa, reperibile su www.ekd.de/bedford-strohm-zu-corona-massnahmen-der-bundesregierung-55255.htm.

⁵¹ Si sottoposero al Ministero federale dell’interno in totale 16 protocolli di diverse chiese e comunità religiose, fra cui quello del Consiglio centrale degli ebrei in Germania del 21 aprile 2020 (www.zentralratderjuden.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Hygiene-_und_Gesundheitskonzept_fuer_juedische_G_ttesdienste.pdf); quello della Conferenza episcopale tedesca del 24 aprile 2020 (www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2020/2020-04-24-Empfehlungen-zur-Feier-der-Liturgie-in-Zeiten-der-Corona-Krise.pdf); quello della Chiesa evangelica in Germania del 24 aprile 2020 (www.ekd.de/eckpunkte-verantwortliche-gestaltung-von-gottesdiensten-55462.htm); inoltre anche altri da parte del Consiglio di coordinamento dei musulmani in Germania e della Conferenza episcopale ortodossa in Germania.

⁵² § 3, comma 2, n. 3 del Decreto della Sassonia del 17 aprile 2020, Gazzetta Ufficiale del Land, p. 170.

⁵³ www.land.nrw/de/pressemitteilung/wiederaufnahme-von-versammlungen-zur-religionsausuebung-nordrhein-westfalen-ab-dem.

dalle infezioni”, che dovevano essere prese in considerazione nella pratica futura.⁵⁴

Come misure concrete dei protocolli concordati⁵⁵ se ne trovavano, da una parte, alcune che si esigevano generalmente in tempi di pandemia, come limitare il numero di partecipanti e registrare i loro nominativi, evitare assembramenti, astenersi da grandi eventi (come pellegrinaggi e processioni), mantenere le regole di distanza, contrassegnare i posti utilizzabili, prevedere un servizio d’ordine, proibire l’accesso a persone con accertata o sospetta malattia, usare una mascherina. Altre delle misure elencate, invece, influenzavano in modo non insignificante la spiritualità, ad es. l’omissione della comunione in bocca e del canto liturgico, sia popolare che corale, l’amministrazione del sacramento della penitenza al di fuori dei “confessionali tradizionali”, lo svuotamento continuo delle acquasantiere. Per la cura pastorale negli ospedali, nelle case di cura e in strutture analoghe si richiedeva, se del caso, l’utilizzo di indumenti protettivi e l’osservanza del protocollo sanitario dell’istituzione in questione.

4. *Procedimenti giudiziari in difesa della libertà religiosa*

Contrariamente ad altri paesi europei, in Germania i tribunali sono stati chiamati, in una fase relativamente iniziale, a controllare la costituzionalità dei divieti di culto pubblico contenuti nei decreti dei Länder.⁵⁶ In tutti i casi, i ricorrenti erano singoli fedeli o piccoli gruppi, tutti cattolici, non invece le chiese e le comunità religiose stesse o una delle loro strutture organizzative (diocesi, parrocchia, ecc.). I procedimenti giudiziari cominciarono a partire dalla fine di marzo al fine di poter celebrare la Santa Messa almeno a Pasqua, cosa che chiedevano, a causa dei tempi stretti e dell’urgenza delle cause, tramite la procedura sui provvedimenti provvisori. Durante la Settimana Santa, diversi tribunali amministrativi emisero decisioni negative. In due casi, fedeli cattolici si rivolsero alla Corte costituzionale federale tramite il ricorso costituzionale, anch’essi senza esito.

In parte, i tribunali amministrativi cercarono una risoluzione a livello formale dei casi sottoposti all’esame: il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Baviera ritenne il ricorso di un fedele cattolico come inammissibile

⁵⁴ Teleconferenza del cancelliere federale con i ministri presidenti dei Länder, Comunicato di stampa n°. 144, 30 aprile 2020, n. 6; reperibile su www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/beschluss-bund-laender-kontaktbeschraenkungen-30-april.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

⁵⁵ Annesso 1 al verbale della teleconferenza (vid. nota precedente).

⁵⁶ Un’analisi riassuntiva della giurisprudenza si trova in P. BENDER, *Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz gegen Gottesdienstverbote durch Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus*, «Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Extra», n°. 9b del 1° maggio 2020, pp. 1 sgg.

per mancanza di legittimità di agire poiché l'Arcivescovo di Monaco aveva, sulla base di una propria decisione autonoma, sospeso qualsiasi culto pubblico fino al 19 aprile 2020 compreso e il ricorrente quindi non avrebbe più avuto la possibilità di partecipare alla Messa per ragioni di fatto.⁵⁷ Anche il TAR Assia mise in dubbio l'interesse ad agire di un altro fedele cattolico alla luce della sospensione delle Messe disposta dal Vescovo competente, ma – senza pronunciarsi definitivamente su questo aspetto – respinse il ricorso in quanto infondato: pur costituendo “limitazioni di portata straordinariamente vasta alla libertà religiosa di tutti” e “ingerenze massicce” in questo diritto, tali limitazioni erano da considerare, secondo il TAR, giustificate in vista degli interessi giuridici antagonisti di rango costituzionale come la protezione della salute pubblica e la prevenzione del sovraccarico delle capacità esistenti nel sistema sanitario. In una tale situazione di pericolo dinamico, la libertà religiosa dovrebbe passare al secondo posto almeno temporaneamente. Dato il carattere provvisorio delle misure, sostenne il TAR, la sospensione del culto pubblico risulterebbe proporzionato, tanto più che tali misure sarebbero state riviste periodicamente per garantire la loro continua necessità.⁵⁸ Alla stessa conclusione giunse, attraverso un bilanciamento dei diritti e interessi coinvolti anche il TAR Berlino rifiutando l'istanza di un istituto religioso per ottenere un'autorizzazione speciale per la celebrazione del Triduo Pasquale sotto condizioni di un protocollo sanitario da esso presentato.⁵⁹

I due casi provenienti dall'Assia e da Berlino sono stati deferiti alla Corte costituzionale federale tramite il ricorso costituzionale presentato contro le decisioni negative dei TAR. Pur non emanando provvedimenti provvisori a favore della celebrazione del Triduo Pasquale, le due sentenze della Corte costituzionale del Venerdì Santo⁶⁰ contenevano nelle motivazioni indicazioni chiare sull'importanza della libertà religiosa in generale nonché linee guida per il futuro agire delle autorità statali dopo la scadenza delle misure protettive contenute nei decreti.

La Corte costituzionale giudicò la sospensione totale del culto pubblico come una “gravissima ingerenza nel diritto alla libertà religiosa”, tanto più che il divieto fu esteso anche alla Pasqua e quindi al momento culminante della vita religiosa dei cristiani. Il punto di vista del ricorrente, basato

⁵⁷ TAR BAVIERA, Ordinanza del 9 aprile 2020, n. 20 NE 20 / 738. – Un giornale non proprio vicino alla Chiesa commentò la decisione con il titolo pungente: “Marx come scusa” (<https://taz.de/Gerichtsurteil-zu-Corona-Beschraenkungen/!5677838>).

⁵⁸ TAR ASSIA, Ordinanza del 7 aprile 2020, n. 8 B 892 / 20.

⁵⁹ TAR BERLINO-BRANDEBURGO, Ordinanza del 7 aprile 2020, n. 14 L 32 / 20; cfr. sopra nota 42.

⁶⁰ CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE, Ordinanza del 10 aprile 2020, «Neue Juristische Wochenschrift» 2020, pp. 1427 sgg. (Assia); Ordinanza del 10 aprile 2020, «COVID-19 und Recht» 2020, pp. 96 sgg. (Berlino).

sulla dichiarazione del Concilio Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica,⁶¹ secondo cui la celebrazione dell'Eucaristia in comunità è un elemento centrale della fede che non può essere sostituito da forme alternative come la trasmissione di Messe su internet o la preghiera individuale, era per la Corte “comprensibile” e “intelligibile”. Tuttavia, sosteneva che la libertà religiosa doveva “per il momento” cedere a interessi costituzionali antagonisti (diritti fondamentali altrui alla vita e all'integrità fisica secondo l'art. 2, par. 2, della *Grundgesetz*, per evitare il collasso del sistema sanitario). La Corte ha basato questa valutazione principalmente sul fatto che la “ingerenza estremamente grave” sarebbe scaduta il 19 aprile 2020. Per il futuro, la Corte ha sottolineato la necessità di un “test di proporzionalità rigoroso”, in cui si dovrà verificare se, alla luce di nuovi dati, un allentamento della proibizione del culto pubblico possa essere giustificato, anche se a condizioni eventualmente rigorose e limitate a livello regionale.

Alla fine di aprile 2020 si dimostrò che la Corte costituzionale federale stava prendendo sul serio le indicazioni date nelle sue ordinanze del Venerdì Santo: per la prima volta un ricorso contro il divieto del culto pubblico ebbe successo.⁶² Un'associazione che coordina le funzioni religiose di una moschea voleva organizzare la preghiera del venerdì nella propria moschea ogni venerdì del mese di maggio – il mese in cui cadde il Ramadan nel 2020 – assicurando le corrispondenti misure seguendo un protocollo sanitario. Il decreto della Bassa Sassonia nella sua versione allora in vigore, però, continuava a proibire tutti i tipi di riunioni ed eventi religiosi senza eccezione cosicché il TAR, come precedentemente tutti i tribunali amministrativi, respinse il ricorso facendo domanda di provvedimenti provvisori. La Corte costituzionale federale, invece, ritenne che, vista la grave ingerenza nella libertà religiosa, il divieto generale del culto avrebbe dovuto, per motivi di proporzionalità, almeno prevedere la possibilità che, in singoli casi, tali funzioni religiose nelle quali si poteva escludere un rischio elevato di infezione potessero almeno essere consentite con un'autorizzazione speciale. Sicuramente questa ordinanza del 29 aprile 2020 ha avuto altri effetti al di là del caso concreto, nel senso che ha fatto capire ai responsabili politici che la continuazione di un divieto generale del culto pubblico avrebbe richiesto un grado di motivazione e giustificazione più elevato. Pochi giorni dopo, i Länder modificarono i loro decreti.

Riassumendo, i tribunali hanno esercitato la loro funzione di controllo con estrema moderazione. Eccetto l'ordinanza della Corte costituzionale

⁶¹ Il ricorrente si appoggiava sulla Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium*, n. 11 e su CCC, n. 1324-1327.

⁶² CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE, Ordinanza del 29 aprile 2020, “*Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*” 2020, pp. 783 sgg.

federale del 29 aprile 2020, i tribunali hanno accettato senza eccezione le decisioni statali e le valutazioni dei rischi di infezione su cui si basavano. Tuttavia, bisogna anche notare che fino a questo punto tutte le decisioni dei tribunali furono prese nella procedura sui provvedimenti provvisori, non ci furono ancora decisioni nel merito. Ad ogni modo, le chiare indicazioni della Corte costituzionale federale ebbero un impatto a lungo termine: nella seconda ondata del coronavirus dall'autunno 2020 in poi, non ci sono stati – nonostante numeri di infezione significativamente più alte – da nessuna parte divieti generali di funzioni religiose come in primavera.

IV. LA DISTENSIONE (MAGGIO - SETTEMBRE 2020)

In conformità con gli orientamenti concordati nella riunione di coordinamento del 30 aprile 2020, i Länder hanno modificato i loro decreti per consentire la ripresa del culto pubblico, variando da Land a Land, fino al 10 maggio 2020 al più tardi, anche se alcuni Länder hanno stabilito disposizioni di protezione più severe, come limitare la durata di una celebrazione liturgica a un'ora o richiedere al sacerdote di indossare guanti monouso (almeno nel momento della distribuzione della Comunione).

Nella Chiesa cattolica, il culto pubblico fu ripreso a partire dalla fine di aprile (Sassonia) o dall'inizio di maggio, a seconda dei decreti dei Länder e secondo i rispettivi protocolli sanitari.⁶³ Solo la Diocesi di Würzburg fu un'eccezione sconcertante: con decreto del 28 aprile 2020⁶⁴ il Vescovo diocesano autorizzò esclusivamente le liturgie non eucaristiche, vale a dire, le liturgie della Parola senza distribuzione della Comunione, la liturgia delle Ore e le devozioni. La proibizione delle liturgie eucaristiche fu giustificata facendo riferimento ad un parere del consiglio medico del governo bavarese; in questa prospettiva va letto l'inizio del decreto diocesano che afferma: "La cosa più importante nella situazione della crisi del coronavirus è proteggere la salute dei fedeli". Solo "dopo un certo tempo e l'acquisizione di esperienze e la loro valutazione" il Vescovo si dichiarò disposto a riconsiderare l'autorizzazione anche delle Messe pubbliche. Tuttavia, egli non riuscì a mantenere a lungo a sua linea restrittiva; il decreto – non solo per i toni burocratici e freddi – trovava un'eco fortemente critico da parte del clero diocesano, dei fedeli e anche dei media.⁶⁵ Così, un nuovo decreto del

⁶³ In ogni caso, la ripresa del culto pubblico si riferiva alla celebrazione della Messa nelle chiese (almeno, in quelle più spaziose). I grandi eventi di massa, come i pellegrinaggi, continuavano ancora ad essere sospesi, ad es., in molti luoghi le processioni del Corpus Domini furono cancellate.

⁶⁴ Decreto del Vescovo di Würzburg del 28 aprile 2020, Bollettino diocesano, n. 5 del 20 maggio 2020, pp. 110 sgg.

⁶⁵ Cfr. H. HOPING, *Messe unter Quarantäne*, «Die Tagespost», n. 19 del 7 maggio 2020, p. 11.

15 maggio 2020⁶⁶ modificò quello precedente e dal 21 maggio 2020 – quindi due settimane dopo le altre Diocesi bavaresi – si permisero di nuovo le Messe pubbliche.

Per quanto riguarda i protocolli sanitari, le chiese e le comunità religiose adattarono quanto concordato con le autorità statali in modo vincolante per la loro sfera, in parte nella forma di decreti, in parte attraverso istruzioni interne. In termini di contenuto, questi regolamenti riguardavano la fissazione di numeri massimi per la partecipazione alla liturgia e ad altri eventi, la fissazione e il controllo della “distanza sociale” e linee guida dettagliate per le celebrazioni liturgiche.⁶⁷ Il canto liturgico era in gran parte proibito. Tutto ciò che poteva avvicinarsi al contatto fisico era strettamente regolato o proibito. Così, le chiese regionali protestanti raccomandarono “vivamente” alle loro comunità locali di non celebrare la Santa Cena per il momento. Molte Diocesi della Chiesa cattolica hanno prescritto particolari misure protettive per la distribuzione della Comunione, come l’uso di mascherine e guanti, la collocazione di un divisorio in plexiglass tra ministro della Comunione e fedeli (sotto il quale la Comunione doveva essere distribuita), o l’uso di pinze. Non raramente le disposizioni protettive ecclesiastiche superavano quanto richiesto dai regolamenti statali.⁶⁸ Nonostante le possibilità di partecipare alle Messe pubbliche, il dovere corrispondente – ossia il precetto domenicale (c. 1247 CIC) – rimaneva ancora sospeso. Solo nell’agosto 2020 alcune Diocesi – l’Arcidiocesi di Bamberg e le Diocesi di Fulda, Görlitz,⁶⁹ Hildesheim e Ratisbona – misero fine al regime di eccezione che era in vigore da marzo. In ultima analisi e tenendo conto del c. 1248 §2 CIC, non vi fu in nessun momento una necessità canonistica per dispensare dal precetto domenicale, tale misura fu probabilmente dovuta piuttosto alla sensibilità psicologica. Parimenti, alcune Diocesi mitigarono – sulla base di pareri medici – nel corso dell’estate il divieto rigoroso della distribuzione della Comunione in bocca.⁷⁰

Anche dopo la riammissione del culto pubblico, alcuni fedeli ricorsero nuovamente presso i tribunali, questa volta per appellarsi contro le supposte restrizioni alla libertà religiosa imposte dalle misure protettive (limitazioni

⁶⁶ Decreto del Vescovo di Würzburg del 15 maggio 2020, Bollettino diocesano, n. 6 del 22 giugno 2020, pp. 148 sgg.

⁶⁷ Ad es., la «Istruzione circa le celebrazioni liturgiche in tempo della crisi del coronavirus» dell’Arcivescovo di Friburgo del 4 maggio 2020, Bollettino diocesano, n. 16 del 8 maggio 2020, pp. 339 sgg.

⁶⁸ I Länder prescrivevano una «distanza sociale» di 1,50 m – le norme ecclesiastiche, invece, una di 2 m.

⁶⁹ Lettera pastorale del Vescovo di Görlitz del 30 agosto 2020, cfr. www.bistum-goerlitz.de/wp-content/uploads/2020/08/Hirtenwort-in-der-Coron-Zeit-2020-in-A4.pdf.

⁷⁰ Cfr. B. STÜHLMAYER, *Punktsieg für die Stillen*, «Die Tagespost», n. 41 del 8 ottobre 2020, p. 10.

del numero di partecipanti, le mascherine obbligatorie, ecc.), ma senza successo.⁷¹

V. LA SECONDA ONDATA (DA OTTOBRE 2020)

Passata un'estate relativamente tranquilla, i numeri di nuove infezioni tornarono a risalire considerevolmente dall'inizio di ottobre 2020, tanto che i politici temettero che una diffusione incontrollata della pandemia potesse verificarsi a causa di catene di infezione non tracciabili. Anche in questa fase, come in primavera, alcuni comuni con una maggiore incidenza di contagi («hotspot») cominciarono ad adottare misure protettive più incisive, che in parte concernevano anche l'esercizio del culto: così, il Comune di Francoforte fece obbligatorio l'uso di una mascherina durante le funzioni religiose anche per i ministri,⁷² e quello di Colonia proibì il canto popolare nelle celebrazioni.⁷³

Contrariamente alla situazione in primavera, durante la seconda ondata non ci sono stati divieti di funzioni religiose generalizzati e in tutto il territorio. Sembra che le chiare parole della Corte costituzionale federale pronunciate nelle tre ordinanze di aprile,⁷⁴ che le ingerenze nella libertà religiosa sono giustificate solo in condizioni restrittive, non hanno mancato di avere effetto moderatore sui governi. Anche quando nei mesi di ottobre e novembre il numero di nuove infezioni in alcuni distretti ha raggiunto proporzioni tali che le autorità locali si sono sentite costrette a imporre un «lockdown locale», il culto pubblico rimase esente da misure incisive: diversi distretti bavaresi dichiararono esplicitamente che le funzioni religiose continuavano a essere consentite⁷⁵ e la partecipazione ad essi venne considerata come un motivo giustificato per uscire di casa.⁷⁶ Solo un piccolo distretto in Turingia, in cui tutti i cristiani sono una minoranza,⁷⁷ proibì – senza previa consulta-

⁷¹ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE DI BAVIERA, Ordinanza dell'8 maggio 2020, n. Vf. 34-VII-20; TAR BADEN-WÜRTTEMBERG, Ordinanza del 18 maggio 2020, n. 1 S 1357 / 20; TAR BAVIERA, Ordinanza del 26 giugno 2020, n. 20 NE / 1423.

⁷² Ordinanza municipale del Comune di Francoforte del 15 ottobre 2020, n. 5, Gazzetta Ufficiale del Comune, n. 42a del 16 ottobre 2020, pp. 1410 sgg.; il ricorso di un sacerdote cattolico contro questo provvedimento fu respinto, cfr. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI FRANCOFORTE, Ordinanza del 27 ottobre 2020, n. 5 L 2449 / 20.F.

⁷³ Ordinanza municipale del Comune di Colonia del 9 ottobre 2020, n. 5, Gazzetta Ufficiale del Comune, n. 76 del 9 ottobre 2020, pp. 1377 sgg.

⁷⁴ Vid. note 60 e 62.

⁷⁵ Ordinanza del Distretto Berchtesgadener Land del 19 ottobre 2020, n. 2, frase 2; Ordinanza del Distretto Rottal-Inn del 26 ottobre, n. 2, frase 2, Gazzetta Ufficiale del Distretto, n. speciale 7 del 26 ottobre 2020, pp. 42 sgg.; Ordinanza municipale del Comune di Passau del 27 novembre 2020, n. 3.

⁷⁶ *Ibid.*, n. 1.2.8.

⁷⁷ Secondo i dati dell'ultimo censimento del 2011, tra i ca. 66.000 abitanti del distretto il 40% è protestante, il 2 % cattolico.

zione delle chiese –, “le riunioni e gli eventi a scopo religioso o ideologico” per due mesi, da fine novembre a fine gennaio.⁷⁸

Questa misura era esplicitamente basata sulla disposizione del § 28a *IfSG*, che era stata inserita nella legge sulla protezione dalle infezioni pochi giorni prima⁷⁹ e la cui costituzionalità è, tuttavia, messa in dubbio da non pochi autori.⁸⁰ Con riferimento alla stessa disposizione, due distretti della Sassonia orientale stabilirono nel dicembre 2020, per le “riunioni di chiese e comunità religiose per l’esercizio del culto” il divieto di “assumere cibi e bevande rituali da parte dei visitatori”.⁸¹ Questa misura, evidentemente adottata più che per cattiva volontà per manifesta ignoranza, era chiaramente intesa a precludere la Comunione (nel caso dei protestanti, della Santa Cena) dei fedeli. Dopo un energico intervento del competente Vescovo diocesano, offrendo le dovute chiarificazioni sul significato dell’Eucaristia nonché annunciando un ricorso presso il tribunale amministrativo nel caso in cui le limitazioni continuassero ad essere in vigore, i due distretti interessati modificarono le ordinanze in questione, con effetto retroattivo, già nei giorni successivi.⁸²

A livello nazionale, le riunioni di coordinamento tra i ministri presidenti dei Länder e il cancelliere federale vennero ripresi a metà ottobre 2020. Mentre le conclusioni della prima riunione del 14 ottobre 2020 si limitarono agli appelli ai cittadini e ad alcuni punti chiave,⁸³ il 28 ottobre 2020 i partecipanti si accordarono su misure⁸⁴ da loro stessi descritte come “molto drastiche”. Queste misure – in sostanza un «lockdown light» – sono state giustificate “necessarie e proporzionate per quanto riguarda il bene giuridico della salute pubblica da proteggere e per evitare danni economici ancora più estesi nel

⁷⁸ § 2, comma 4, dell’Ordinanza del Distretto Hildburghausen del 28 novembre 2020 (in quel momento, l’incidenza era di più di 525 casi per 100.000 abitanti), l’ordinanza fu prorogata due volte, in data 15 dicembre 2020 (incidenza: 452 / 100.000 abitanti) e 9 gennaio 2021 (incidenza: 424 / 100.000) e, finalmente, il 27 gennaio 2021 abrogata (incidenza: 248 / 100.000).

⁷⁹ Vid. nota 7.

⁸⁰ H. EIBENSTEIN, *Die (vertane) Chance des § 28a IfSG*, «COVID-19 und Recht» 2020, pp. 856 sgg.; M. BUSCHMANN, *Die rechtsstaatlichen Schwächen des neuen § 28a Infektionsschutzgesetz als zentrale Eingriffsnorm zur Bekämpfung von Covid-19*, in R. CHR. VAN OUYEN, H. WASSERMANN (a cura di), *Corona und Grundgesetz*, Berlin, Duncker&Humblot, 2021, pp. 120 sgg. – Il TAR BAVIERA, invece, non condivise questi dubbi in un’ordinanza emessa in una procedura sui provvedimenti provvisori (dell’8 dicembre 2020, n. 20 NE 20 / 2461), con una motivazione notevolmente superficiale.

⁸¹ Ordinanza del Distretto Görlitz del 8 dicembre 2020, n. 9a; Ordinanza del Distretto Bautzen del 9 dicembre 2020, n. 8a.

⁸² Ordinanza del Distretto Bautzen del 10 dicembre 2020; Ordinanza del Distretto Görlitz del 12 dicembre 2020, n. 1.

⁸³ www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1798920/9448da53f1fa442c24c37abc8b0b2048/2020-10-14-beschluss-mpk-data.pdf.

⁸⁴ www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-28-oktober-2020-1805248.

caso di uno sviluppo incontrollato della pandemia”. Detto «lockdown light», originariamente con scadenza 30 novembre 2020, è stato ripetute volte prorogato – fino ad oggi. In tutte queste riunioni di coordinamento, era pacifico il fatto che le funzioni religiose avrebbero dovuto continuare ad avere luogo. Di conseguenza, i decreti dei Länder, periodicamente aggiornati e modificati, non contenevano divieti generalizzati; al massimo, tali divieti erano imposti a livello locale in pochi casi eccezionali. Nella riunione di coordinamento del 19 gennaio 2021 i ministri presidenti dei Länder e il cancelliere federale concordarono ulteriori misure protettive anche per il culto pubblico (oltre a quelle già conosciute – limitazione dei partecipanti, distanza minima, divieto del canto popolare – l’uso obbligatorio di una mascherina FFP2),⁸⁵ disponendo anche il dovere di notificare due giorni lavorativi in anticipo le funzioni religiose con una presenza prevista di più di 10 persone all’autorità pubblica.⁸⁶

Tuttavia, diverse misure non specifiche riguardanti la religione avevano lo stesso un impatto sull’esercizio della libertà religiosa: così, nel dicembre 2020, diversi Länder disposero il coprifuoco notturno (tra le ore 20 o le 21 e le ore 5 del giorno successivo). Mentre in alcuni casi rientravano nelle fattispecie per un’eccezione anche la partecipazione a riunioni religiose, le norme furono applicate rigorosamente in particolare in Baviera, senza eccezioni nemmeno per Natale (contrariamente alle promesse iniziali), così che le Messe natalizie nella notte dovevano finire entro le ore 21 – una protesta dell’episcopato bavarese rimase inascoltata.⁸⁷ Allo stesso modo, il nuovo inasprimento dei regolamenti di visita negli ospedali, nelle case di cura e in strutture analoghe ha reso più difficili le possibilità di cura pastorale. È vero che nell’ultima modifica della legge sulla protezione dalle infezioni, nel novembre 2020, il legislatore aveva espressamente disposto che i pastori di anime dovessero avere accesso.⁸⁸ Tuttavia, la norma era spesso sconosciuta nella prassi e non poche volte è rimasta semplicemente – deliberatamente – non applicata dalle strutture.⁸⁹

⁸⁵ www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1840868/1c68fcd2008b53cf12691162bf20626f/2021-01-19-mpk-data.pdf?download=1.

⁸⁶ Questo dovere non si applicava a quelle chiese e comunità religiose che avevano già concordato con l’autorità pubblica un protocollo sanitario (come, ad es., la Chiesa cattolica). Sembra che tale misura mirasse alle comunità evangeliche indipendenti, diverse volte la stampa riferiva su eventi con contagi nelle funzioni di dette comunità, di solito causati per inosservanza delle regole. Invece, non c’erano notizie su eventi simili nel contesto con Messe della Chiesa cattolica, cfr. www.domradio.de/themen/corona/2020-10-15/keine-einzigeeinfektion-durch-katholische-gottesdienste-nrw-katholisches-buero-nrw-bewertet-neue.

⁸⁷ www.katholisch.de/artikel/27992-ausgangssperre-an-heiligabend-soeder-macht-keine-ausnahmen-fuer-kirchen.

⁸⁸ § 30, comma 4, frase 2 IfSG.

⁸⁹ H. KLUETING, *Wie eingesperrt. Priester berichtet über Erfahrungen, die er aktuell bei Krankenbesuchen macht*, «Die Tagespost», n. 49 del 3 dicembre 2020, p. 28; cfr. anche le esperienze durante il primo «lockdown» nella primavera 2020: M. BERGHOFER, D. PETRITSCH, D.

Come in primavera, le chiese e le comunità religiose si mostrarono in generale estremamente conformi e coscienziose nell'osservare dei provvedimenti statali. Salendo considerevolmente l'incidenza dei contagi in molte regioni nelle due settimane prima di Natale, alcune Diocesi – anche alla luce del fatto che parti dell'opinione pubblica divennero sempre più critiche sulla continuazione delle funzioni religiose pubbliche (“privilegio”)⁹⁰– disposero di propria iniziativa ulteriori restrizioni alle funzioni religiose (meno partecipanti, durata più breve) o le cancellarono del tutto.⁹¹ Il Vescovo di Essen aveva già raccomandato alle parrocchie a metà dicembre di rinunciare alle Messe feriali, e poco dopo lasciò alle parrocchie la scelta di celebrare o meno la liturgia natalizia.⁹² Le chiese regionali protestanti di Westfalia e Lippe fecero un passo in più, raccomandando alle congregazioni locali già dieci giorni prima di Natale, come “dettame della ragione”, di rinunciare alle funzioni presenziali almeno fino al 10 gennaio 2021.⁹³ Questo esempio, a quanto pare, ha a sua volta stimolato anche numerose parrocchie cattoliche a cancellare le funzioni religiose per diverse settimane per loro stessa decisione, giustificandola come una “responsabilità verso il prossimo”.

VI. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Rispetto al passato, le società di oggi sperimentano un'inversione dei meccanismi di reazione umana a un'epidemia.⁹⁴ In passato, si implorava il cielo

SCHWARZ, *Was willst Du, daß ich Dir tue? (Lk 18,41) Zur Situation der katholischen Krankenhaus-seelsorge (KHS) Österreichs während der Covid-19-Pandemie*, in W. KRÖLL, J. PLATZER, H.-W. RUCKENBAUER, W. SCHAUPP (a cura di), *Die Corona-Pandemie. Ethische, gesellschaftliche und theologische Reflexionen einer Krise*, Baden-Baden, Nomos, 2020, pp. 283 sgg.

⁹⁰ Secondo un sondaggio online, il 50% degli intervistati sarebbe stato a favore del divieto delle funzioni natalizie (www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-gottesdienst-weihnachten-100.html); due primi ministri dichiarano pubblicamente che non avrebbero partecipato alle funzioni natalizie (www.evangelisch.de/inhalte/179751/14-12-2020/ministerpraesidenten-fuer-verzicht-auf-weihnachtsgottesdienst) e un costituzionalista criticò la disparità di trattamento tra funzioni religiose (permesse) e spettacoli teatrali (proibiti), cfr. «Die Welt» del 9 dicembre 2020, p. 4).

⁹¹ Ad es., lettera del Vescovo di Rottenburg-Stoccarda, al clero, ai collaboratori pastorali e ai membri dei consigli parrocchiali del 17 dicembre 2020, reperibile su www.drs.de/fileadmin/user_upload/Dossiers/Coronavirus/Bischoefliche_Anordnungen/20201217/201217_40_Mitteilung_zur_aktuellen_Lage.pdf.

⁹² Lettera del Vescovo di Essen, al clero, ai collaboratori pastorali e ai membri dei consigli parrocchiali del 18 dicembre 2020, reperibile su www.bistum-essen.de/fileadmin/relaunch/Bilder/Bistum/Bischof/Texte_Ruhrbischof/Gottesdienste_zu_Weihnachten_2020_Brief_an_die_Verantwortlichen_in_den_Pfarreien_18.12.20.pdf.

⁹³ Per i dettagli: www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/coronaupdate-weihnachtsgottesdienste-2020/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=dbbd864ed3d5a7a10248922e217b0189 e www.lippische-landeskirche.de/9434-0-1.

⁹⁴ Descrizione dettagliata in S. WINKLE, *Geißeln der Menschheit. Kulturgeschichte der*

di fermare la peste. Così, un decreto bavarese del 1592 non solo esortò le persone a osservare le regole elementari di igiene, ma le incoraggiò espressamente a vivere una vita pia. Quando la cosiddetta “Grande Peste” devastava la Prussia Orientale all’inizio del Settecento, il re Federico I stabilì un giorno generale di digiuno, penitenza e preghiera per ottenere “la giustizia divina attraverso il vero pentimento e la penitenza” e per prevenire la “peste atroce”.

Ovviamente, oggi lo Stato non prende più tali misure e si astiene, per la semplice ragione della condizione di Stato laico, anche dall’appellarsi all’intervento divino. Ma d’altra parte, il fatto che il culto pubblico sia stato proibito a livello quasi universale è uno sviluppo completamente nuovo. Ciò che esisteva finora erano divieti selettivi e parziali del culto pubblico in luoghi particolarmente colpiti da epidemie, per esempio durante le varie diffusioni di colera nell’Ottocento o durante la pandemia dell’“influenza spagnola” di 100 anni fa in alcune città statunitensi.

La sospensione del culto pubblico nonché le altre restrizioni parimenti onerose, ovunque e di lunga durata, tanto più adottate in gran parte come misure preventive, suscitano interrogativi significativi, fra cui il prezzo della libertà in favore della sicurezza, il ruolo della libertà religiosa in una società sempre più secolarizzata e, infine, il modo in cui la Chiesa stessa debba svolgere la sua missione tenendo conto anche della salute spirituale dei fedeli.

BIBLIOGRAFIA

- BENDER P., *Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz gegen Gottesdienstverbote durch Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus*, «Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Extra», n. 9b del 1° maggio 2020, pp. 1-6.
- DI MARTINO A., REPETTO G. (a cura di), *Konrad Hesse. L’unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse*, Napoli, Edizioni Scientifiche, 2014.
- D’AMICO M., RANDAZZO B. (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Torino, Giappichelli, 2009.
- DRÖSSLER B. TH., KÄMPER B., SCHILBERG A., *Infektionsschutz und Religionsausübung: Religionsfreiheit unter dem Eindruck von Corona*, «Kirche und Recht» 2020, pp. 2-11.
- EIBENSTEIN H., *Die (vertane) Chance des § 28a IfSG*, «COVID-19 und Recht» 2020, pp. 856-864.
- FANGERAU H., LAIBISCH A., *Pest und Corona. Pandemien in Geschichte, Gegenwart und Zukunft*, Freiburg, Herder, 2020.
- GRÜNER A.-M., *Biologische Katastrophen*, Baden-Baden, Nomos, 2017.
- HESSE K., *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Heidelberg, Müller, 1999²⁰.

Seuchen, Düsseldorf, Artemis&Winkler, 2013; H. FANGERAU, A. LAIBISCH, *Pest und Corona. Pandemien in Geschichte, Gegenwart und Zukunft*, Freiburg, Herder, 2020.

- KERSTEN J., RIXEN S. (a cura di), *Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise*, München, Beck, 2020.
- MÜCKL S. (a cura di), *Religionsfreiheit in Seuchenzeiten*, Berlin, Duncker&Humblot, 2021.
- VAN OUYEN R. CHR., WASSERMANN H. (a cura di), *Corona und Grundgesetz*, Berlin, Duncker&Humblot, 2021.
- WALUS A., *Pandemie und Katastrophennotstand: Zuständigkeitsverteilung und Kompetenzmängel des Bundes*, «Die Öffentliche Verwaltung» 2010, pp. 127-133.
- WINKLE S., *Geißeln der Menschheit. Kulturgeschichte der Seuchen*, Düsseldorf, Artemis&Winkler, 2013.